



Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n.18 relativo la qualità delle acque destinate al consumo umano: tempi di attuazione delle più importanti disposizioni.

La Direttiva 98/83/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 31/01 e s.m. i., è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale nel tempo. Essa stabiliva un quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità.

Tuttavia, a seguito di un'iniziativa di cittadini europei sul diritto all'acqua («iniziativa *Right2Water*»), la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica nell'Unione e ha effettuato una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della Direttiva 98/83/CE. Da quanto è emerso è risultato che la direttiva doveva essere aggiornata ed adeguata a più recenti criteri di valutazione della qualità dell'acqua. In particolare, sono state individuate quattro aree suscettibili di miglioramento, e nello specifico: l'elenco dei valori di parametro, la scarsa considerazione di criteri basati sulla valutazione del rischio, una inadeguata attenzione alle informazioni da fornire ai consumatori, nonché le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa *Right2Water* ha individuato come problema a sé stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, mentre questo diritto costituisce anche un impegno assunto dall'obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo.

È nata pertanto la necessità di aggiornare la direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e **il 16 dicembre 2020 è stata quindi pubblicata la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa la qualità delle acque destinate al consumo umano.**

I paesi membri dell'Unione avevano due anni per trasporla nella legislazione nazionale e **in Italia il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 che la recepisce è entrato in vigore il 21 marzo 2023.**

In considerazione dei molteplici aspetti innovativi e dei numerosi termini temporali necessari alla sua applicazione, si è ritenuto utile stilare un elenco delle principali disposizioni e della loro attuazione nel tempo.



DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 - Attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU serie generale n. 55 del 06-03-2023)	Termini temporali
Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 Contemporanea abrogazione del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.	dal 21/03/2023
Istituzione, presso l'ISS, del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA),	entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto: termine ultimo 21/06/2023
Istituzione, presso l'ISS, del sistema informativo centralizzato denominato "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)"	entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto: termine ultimo 21/03/2024
regioni e province autonome provvedono all'inserimento in AnTeA delle informazioni sui programmi di controllo; integrazioni o emendamenti ai programmi devono essere inseriti entro 30 giorni da eventuali cambiamenti intervenuti	entro 12 mesi dall'inizio dell'attività di AnTeA
la Commissione europea prevede di stabilire una metodologia, con atto delegato, per la misura delle microplastiche in relazione al loro inserimento nell'"elenco di controllo"	entro il 12/01/2024
la Commissione europea prevede di stabilire i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS»	entro il 12/01/2024
avviamento dei programmi di controllo	entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto: termine ultimo 21/03/2025
deve essere soddisfatto il valore di parametro di 0,25 mg/l per il clorato, nei casi in cui il metodo di disinfezione usato non generi clorato	entro il 12/01/2026
deve essere soddisfatto il valore di parametro di 0,25 mg/l per il clorito, nei casi in cui il metodo di disinfezione usato non generi clorito	entro il 12/01/2026
per il cromo deve essere soddisfatto il valore di parametro di 25 µg /l	entro il 12/01/2026
le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, del D.Lgs. 18/23, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio. 2. Da quella data il controllo di questi parametri assume carattere d'obbligo	entro il 12/01/2026
ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea	entro il 12/01/2026



ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita idrica nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea	entro il 12/01/2026
gli operatori economici possono avviare l'iter di autorizzazione dei ReMaF (Reagenti chimici e dei Materiali Filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano) secondo le procedure descritte nell'allegato IX del D.Lgs. 18/23, sulla base della certificazione di conformità rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008	dal 12/01/ 2026
valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano effettuata è approvata per la prima volta da regioni e province autonome e riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni	entro il 12/07/2027
messa a disposizione, da parte di AnTeA, di serie di dati sulla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni	dal 12/07/2027
a due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita idrica stabilito dalla Commissione europea con atto delegato, è stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla commissione europea.	entro il 12/01/2028
i gestori idro-potabili effettuano, per la prima volta, valutazione e gestione del rischio relativa alla fornitura idro-potabile che devono essere riconsiderate a intervalli periodici non superiori a sei anni	entro il 12/01/2029
proprietari, titolari, amministratori o gestori ad altro titolo (o persone da loro delegate o appaltate) degli "edifici e locali prioritari" pubblici e privati, effettuano, per la prima volta, valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che	entro il 12/01/2029
regioni e province autonome rendono disponibili serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel	entro il 12/01/2029
è possibile immettere sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF (Reagenti chimici e dei Materiali Filtranti) conformi al D.Lgs. 18/23, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA secondo le modalità riportate nell'allegato IX, previa certificazione di conformità ai requisiti tecnici di idoneità riportate nello stesso allegato.	dal 12/01/2036
per il piombo deve essere soddisfatto il valore di parametro di 5,0 µg/l	entro il 12/01/2036